

SCHEMA DI CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004

SCAVALCO D'ECCEDEXENZA

A FAVORE DEL COMUNE DI SUMMONTE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DLE SOLE

L'anno duemilaventi, addì del mese di

TRA

Il Comune di Santo Stefano del Sole (Av) Codice Fiscale 00281060640 rappresentato in questo atto dal Sindaco *p. t.* Rag. Francesco Urciuoli in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____/2020

E

Il Comune di Summonte (AV) Codice Fiscale 00247210644 rappresentato in questo atto dal Sindaco *p. t.* Dott. Pasqualino Giuditta in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____/2020

PREMESSO

- che il Comune di Summonte con nota del 27/7/2020 protocollata con n. 2667 a firma del Sindaco ha richiesto al Comune di Santo Stefano del Sole di autorizzare un Istruttore di Vigilanza (Agente di Polizia Locale, cat. C) in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Santo Stefano del Sole a svolgere le funzioni di polizia locale presso il Comune di Summonte (Av) al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali sino al 31/12/2020;
- che l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- che il Comune di Santo Stefano del Sole con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __/__/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha autorizzato l'utilizzo fino al 31 dicembre 2020 per 12 ore settimanali del dipendente dr. Fabio Fiore, approvando contestualmente lo schema di convenzione;
- che il Comune di Summonte con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha disposto di avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 del dr. Fabio Fiore, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Santo Stefano del Sole fino al 31 dicembre 2020 per 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio prestato presso il Comune di appartenenza, procedendo ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- che il dipendente interessato ha manifestato per le vie brevi il proprio consenso a prestare la propria attività il Comune di Summonte (Av);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, del dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Santo Stefano del Sole, dr. Fabio Fiore – Istruttore Vigilanza cat. C, posizione economica C 1, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali presso il Comune di Summonte.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il rapporto di lavoro con il Comune di Summonte avrà decorrenza dal 1 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020 per 12 ore settimanali, salvo proroga che dovrà essere preventivamente autorizzata con rilascio di nulla osta e senza necessità di modifica della presente convenzione.

Il rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Summonte dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal Comune di Santo Stefano del Sole, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo.

A tal fine, il Comune di Santo Stefano del Sole stabilisce che il dipendente presterà servizio presso il comune di Summonte presumibilmente nelle giornate di mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 20:30 e di sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 14:00 salva eventuale diversa articolazione oraria.

Qualora tale articolazione dovesse recare problemi al Comune di Santo Stefano del Sole lo stesso comunicherà al Comune di Summonte la diversa articolazione garantendo comunque la presenza del dipendente autorizzato presso lo stesso.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3 – ONERI FINANZIARI

Il compenso per il lavoro svolto presso il Comune di Summonte verrà corrisposto direttamente dal Comune di Summonte al dipendente del Comune di Santo Stefano del Sole Fabio Fiore in applicazione del trattamento economico dovuto in base al CCNL nella misura mensile lorda di € _____ comunque proporzionato alle ore effettivamente rese e maggiorato di eventuali servizi festivi/notturni.

Sarà, inoltre, riconosciuto un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni accesso al Comune di Summonte.

Nessun costo e/o onere deriva per il Comune di Santo Stefano del Sole dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 4 – CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO

I due Enti si impegnano a rispettare le prescrizioni, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs.n. 66/2003, recante norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva.

I singoli giorni o periodi continuati di congedo ordinario saranno autorizzati dal Comune di Santo Stefano del Sole, previa intesa con il Comune di Summonte, al quale verrà comunicata, dal dipendente, la concessione del congedo. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Santo Stefano del Sole, che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Summonte.

ART. 5 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per dimissioni scritte del dipendente per impossibilità sopraggiunte di proseguire il rapporto di lavoro

Il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Le parti danno atto che, per sopraggiunte modifiche normative od organizzative la scadenza della Convenzione potrà essere anticipata in qualsiasi momento.

La convenzione, inoltre, potrà essere risolta per il venir meno del consenso del dipendente, comunicato ad entrambe le Amministrazioni, per motivazioni personali ovvero inerenti le condizioni pattuite. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorre dal 15 giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai rispettivi Enti.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Santo Stefano del Sole

Il Sindaco *p. t.* Rag. Francesco Urciuoli

Per il Comune di Summonte

Il Sindaco *p. t.* Dott. Pasqualino Giuditta

Il dipendente del Comune di Santo Stefano del Sole

Dott. Fabio Fiore
